

Deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2024

Oggetto: Proposta di sanzione ammir	nistrativa pe	er la violazio	ne dell'art. 9 dell	a L. 28/2000 - S	egnalazione
consiglieri comunali del C	omune di	*****	(**********,	*********	********,
****** e ********) concerner	nte la presui	nta violazione del	ll'art. 9 della leg	ge 28/2000

Il giorno 9 febbraio 2024, alle ore 9.30, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
SERGIO NUVOLI	Presidente	Х		
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	Х		
ALESSANDRO BALZANI	Componente	Х		
MARIA STELLA LOCCI	Componente		Х	

Presiede la seduta, il Presidente Sergio Nuvoli ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante "Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTA la legge n. 28/2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la delibera n. 29/24/CONS recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo";

VISTA la delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell'11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 25 febbraio 2024;

CONSIDERATO che con nota prot n. 992 del 8 febbraio 2024 il Corecom ha instaurato il contraddittorio con il Sindaco del Comune di ********, contestando i fatti oggetto di segnalazione ed assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della contestazione medesima per la presentazione delle relative controdeduzioni;

DATO ATTO che nel corso della medesima giornata del 8 febbraio 2024, con PEC acquisita al protocollo con n. 1031 del 8 febbraio 2024, il sindaco del Comune di ******* ha trasmesso al Corecom le proprie controdeduzioni eccependo quanto segue:

- 1) la comunicazione oggetto di segnalazione è da inquadrare tra quelle ammissibili in quanto si è resa necessaria a seguito delle vicende che hanno caratterizzato l'iter realizzativo dell'opera (di vitale importanza per le attività sportive delle varie società). Il post, infatti, è stato redatto per informare la cittadinanza (che chiedeva notizie sui motivi dell'effettivo rallentamento) della ripresa dei lavori;
- 2) il post in oggetto non ha quindi finalità propagandistiche, anche perché è di tipo impersonale in quanto non viene citato nessun componente dell'Amministrazione o nome in particolare, e naturalmente neanche quello del Sindaco o del Vicesindaco (entrambi candidati alle regionali peraltro su schieramenti opposti);

3) il Sindaco non ha condiviso il post nel suo profilo personale e i consiglieri che lo hanno fatto non citano a loro volta nessun componente dell'Amministrazione candidato alle regionali e non riportano evidenze propagandistiche;

ESAMINATA la segnalazione con i documenti allegati e le controdeduzioni;

ATTESO che il Corecom ha accertato la presenza sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di ******** del post segnalato concernente *"lavori di ristrutturazione *********",* contenuto che – alla data odierna – risulta ancora pubblicato sulla pagina facebook del Comune di ********;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L. n. 28/2000 che testualmente sancisce: "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", che:

- al comma 4, chiarisce come siano considerate "attività di informazione e di comunicazione istituzionale" quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: "a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'àmbito di ciascun ente";
- al comma 5, precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: "... sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'iniziativa posta in essere dal Comune ********, oggetto di segnalazione, è certamente riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale poste in essere dalla pubblica amministrazione e che ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000,

in relazione alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024;

RITENUTO, inoltre, che la predetta iniziativa di comunicazione difetti dei requisiti cui l'art. 9 della citata legge n. 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto di comunicazione nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto: in particolare non è ravvisabile il requisito dell'impersonalità, in quanto il post, oltre ad essere stato diffuso sul profilo facebook del Comune, reca lo stemma dell'Ente, né è ravvisabile il requisito della urgenza e dell'improcrastinabilità, ben potendo una comunicazione relativa alla "ripresa dei lavori di ristrutturazione e rigenerazione" di un campo di calcio, essere differita ad un momento successivo al termine della campagna elettorale senza, per questo, compromettere l'efficace funzionamento dell'Ente;

RITENUTA, per quanto sopra, la non rispondenza dell'attività di comunicazione posta in essere dal Comune di ******* e oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000; all'unanimità

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Garanzia per le Comunicazioni (Agcom) la comminazione della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 nei confronti del Comune di ********* alla luce dei fatti rappresentati in premessa;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il segretario Il Presidente

dott.ssa Noemi Atzei dott. Sergio Nuvoli